

Codice DB1425

D.D. 7 maggio 2013, n. 1106

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione variante progettuale (articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013) - Richiedente: Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Andonno - Valdieri (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Valdieri - frazione Andonno - Localita' "Rocustun e Rocciariund" - Istanza n. 10431.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 2/R 2013, l'Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Andonno (ASBUC) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Valdieri (CN) - Località Rocustun e Rocciariund (Fraz. Andonno), limitatamente a quelli previsti nei primi 5 anni del piano pluriennale dei tagli - così come modificati nella proposta di variante al progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- dovrà essere rispettato il numero delle tratte, la lunghezza di ogni singola tratta e quella complessiva delle vie di esbosco temporanee;
- Le vie di esbosco temporanee dovranno avere le caratteristiche previste dal Regolamento forestale regionale vigente (DPGR 2/R 2013); in particolare dovranno rispettarsi:
 - le prescrizioni dell'articolo 52, lettera c) relative alla realizzazione di vie di esbosco per trattori (movimenti di terra limitati, tali da determinare la larghezza del piano viabile non superiore a 3 m., altezza media delle scarpate non superiore ad 1 m.);
 - le prescrizioni dell'articolo 52, lettera a) relative alla realizzazione di vie di esbosco per linee a cavo (larghezza massima del varco pari ad 8 m. con le deroghe previste dall'articolo stesso, realizzazione mediante il solo taglio di piante o la potatura di rami, per altezze di linea superiori a 20 m. o dell'altezza delle chiome degli alberi, segnalazione della linea secondo quanto prescritto dalle vigenti normative, rispetto degli articoli 1051 e 1057 del C.C. per i terreni di proprietà privata eventualmente attraversati, apposizione dei prescritti cartelli di segnalazione agli incroci con viabilità agro-silvo-pastorale, sentieri, ecc.);
 - dovranno inoltre essere rispettati i tracciati riportati nella cartografia facente parte della relazione.
 - qualora sia necessario superare i limiti dimensionali che caratterizzano le vie temporanee di esbosco, gli interventi potranno essere realizzati solamente previa acquisizione delle opportune autorizzazioni (Vincolo idrogeologico ex L.r. 45/89, Vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004);
 - nella realizzazione delle vie di esbosco previste dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni delle vigenti normative in materia;

- a conclusione della realizzazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c), reattivamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici dovranno essere chiusi e protetti gli accessi, dovranno essere realizzati solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo; dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R 2013;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R del 21/02/2013, comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore
Vincenzo Cocco